

Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2019, n. 12-8359

DGR 29-9649 del 22.09.08 e s.m.i.: modifica dello schema di contratto individuale di lavoro a tempo determinato relativo agli incarichi dirigenziali della Giunta regionale.

A relazione del Vicepresidente RESCHIGNA:

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 così come recentemente modificata dalla l.r. 17 dicembre 2018, n. 19, in cui al capo VI, tra l'altro, è stata introdotta una nuova disposizione in materia personale sotto il profilo del superamento dei contratti di diritto privato a tempo determinato per gli incarichi dirigenziali;

richiamata la DGR 29-9649 del 22.09.08 e s.m.i., come da ultimo modificata con le DDGR n. 14-908 del 19.1.15 e n. 4-1520 del 4.6.15, con la quale veniva approvato tra l'altro lo schema generale di contratto di lavoro a tempo determinato (schema B2) per gli incarichi dirigenziali;

ritenuto di adeguare lo schema generale di contratto di lavoro a tempo determinato, allegato alla DGR 29-9649 del 22.09.08 e s.m.i. di cui sopra (schema B2), alla previsione normativa suddetta, alle normative e disposizioni vigenti tra cui quella in materia di privacy e di apportare modifiche migliorative dal punto di vista della collocazione contenutistica degli articoli, come da allegato al presente provvedimento -Allegato 1) – per farne parte integrante;

ritenuto pertanto di approvare con il presente atto lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo determinato per gli incarichi dirigenziali– Allegato 1) - di cui sopra, in sostituzione allo Schema B2 allegato alla DGR 29-9649 del 22.09.08 e s.m.i., succitata;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10.16.

La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo determinato relativamente agli incarichi dirigenziali della Giunta regionale come da Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento deliberativo;
- di stabilire che il predetto Allegato 1) sostituisce lo Schema B2 allegato alla DGR 29-9649 del 22.09.08 e s.m.i. di cui in premessa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato



CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Premesso che la Giunta regionale ha provveduto, con DGR n. _____ del _____ alla nomina del dott./dott.ssa _____ quale _____
“ _____ ”;

- tra la Regione Piemonte, (Codice fiscale n. 80087670016) rappresentata dal Direttore-Segretario generale della Direzione A10000 “Segretariato generale” dott./dott.ssa _____, nato/a a _____ (____) il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale di _____, in Torino
- e il dott./dott.ssa _____ codice fiscale _____, nato a _____ (____) il _____ e residente in _____ (____)

Si conviene e si stipula quanto segue:

La Regione Piemonte assume a tempo determinato, ai sensi degli artt. _____ della l.r. n. 23/08 e s.m.i. alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro il/la dott./dott.ssa _____ e gli/le conferisce l'incarico di _____ “ _____ ”.

Art. 1 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dal ____/dalla data di sottoscrizione e ha durata _____, rinnovabile.

Il rapporto di lavoro, alla scadenza del contratto, cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso.

In ogni caso la durata non può eccedere il vigente limite di permanenza in servizio previsto per i dirigenti regionali.

Art. 2 Sede di lavoro

La sede di lavoro è _____.

Art. 3 Tipologia del rapporto di lavoro

Il dirigente si impegna a svolgere le funzioni oggetto del presente contratto a tempo pieno e con impegno esclusivo.

In particolare deve eseguire, con assiduità e personalmente l'incarico conferito.

Trovano applicazione, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali.

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura

cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

E' preclusa in ogni caso la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da pregiudicare l'attività che con il presente contratto si affida. Tale divieto non si applica esclusivamente per quanto riguarda l'affidamento di incarichi da parte della Regione Piemonte.

E' fatto infine divieto, per tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al presente contratto, sia per naturale scadenza del termine contrattuale, sia per cessazione anticipata a qualunque titolo intervenuta, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta in virtù dei poteri autoritativi esercitati per conto di codesta amministrazione a seguito dell'incarico ricevuto.

Il dirigente si impegna inoltre a svolgere le funzioni stabilite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 2, lettera ____, dall'art. 7, lettera a) del provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e s.m.i., nonché ogni altra funzione a queste connessa, disciplinata dalla l.r. 23/08 e s.m.i., da altre norme di legge, di regolamento e da atti regionali di programmazione ed indirizzo.

Nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite.

E' tenuto altresì, nel rispetto delle norme di cui alla l.r. 14/2014 e alla L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

La Regione si riserva di attuare, per esigenze organizzative, forme di mobilità nell'ambito delle diverse direzioni regionali o strutture equiparate.

Art. 4

Trattamento economico e previdenziale

Il trattamento economico annuo lordo è costituito dalla retribuzione tabellare annua di euro 43.310,90 comprensiva della tredicesima mensilità prevista dal CCNL di riferimento, dalla retribuzione di posizione di euro....., dalle altre indennità rispettivamente previste dal CCNL di riferimento e dalla retribuzione di risultato, ove spettante, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione adottato dall'ente e dal CCDI per la dirigenza.

In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i dirigenti regionali. E' riconosciuto il diritto ad usufruire del servizio mensa secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

Sono estese le coperture assicurative garantite ai dirigenti regionali connesse e conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate.

Il dirigente viene iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Alla risoluzione del rapporto, spetta un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile e dalla legge 335/95.

Art. 5

Orario di lavoro

La disciplina ed il numero dei giorni di ferie retribuiti, dei giorni di assenza per malattia, l'articolazione dell'orario di lavoro, i termini di preavviso da osservare in caso di recesso sono definiti dai CC.CC.NN.L – area dirigenziale ai quali le parti fanno esplicito rinvio anche per quanto concerne il regime giuridico ed il trattamento economico degli istituti in essi disciplinati.

Art. 6

Cause risoluzione contratto di lavoro

Il contratto è risolto nei seguenti casi:

- per motivate ragioni organizzative e produttive connesse al modificarsi dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, nonché al modificarsi dei programmi e dei progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa;
- a seguito del verificarsi di fatti comprovati, anche relativi al comportamento professionale del direttore di gravità tale da determinare il venir meno delle condizioni in base alle quali è stato adottato il provvedimento di attribuzione dell'incarico ovvero situazioni di motivata incompatibilità ambientale;
- quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti alla nomina;
- quando siano sopravvenute o, pur preesistenti, siano state successivamente accertate cause di inconferibilità e/o di incompatibilità all'incarico di cui al d.lgs 39/13 e s.m.i.;
- quando sia stato successivamente accertato il superamento del tetto massimo delle somme annue percepite così come esplicitamente indicate all'art. 13 del dl 66/14 convertito con legge 89/14;
- qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dal precedente art. 3.
- negli altri casi previsti da leggi statali, da leggi, regolamenti e provvedimenti organizzativi regionali.

Il dirigente si obbliga a rispettare e a far rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte, di cui dichiara di aver ricevuto copia.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento comporterà, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, la risoluzione del rapporto.

La risoluzione anticipata può essere disposta infine a seguito di richiesta da parte del direttore, previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto delle esigenze di servizio, con un periodo di preavviso secondo quanto indicato nel C.C.N.L. - area della dirigenza.

In caso di decesso del dirigente, l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto una indennità equivalente all'importo del trattamento economico fondamentale spettante per un anno di servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c..

Art. 7 Tutela dati personali

I dati personali forniti dal dirigente a Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Il dirigente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Art. 8 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del C.C.N.L. - area della dirigenza e del Codice Civile e, in via residuale, per quanto non altrimenti disciplinato, alla norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Piemonte.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il

per la Regione Piemonte
Il Direttore-Segretario generale

.....

Il Dirigente

.....